



CITTA'
METROPOLITANA DI
ROMA CAPITALE

Appendice
al Regolamento sulle modalità di
acquisizione e di sviluppo delle risorse
umane della Città metropolitana di Roma
Capitale

Disciplina delle selezioni uniche per la
formazione di elenchi di idonei
all'assunzione nei ruoli
dell'amministrazione degli enti locali

Approvato con decreto del Sindaco metropolitano

n. 40 del 23.03.2022

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Appendice al Regolamento per l'acquisizione e lo sviluppo delle risorse umane

Disciplina delle selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione degli enti locali

Art. 1

Ruolo di ente capofila della Città Metropolitana di Roma Capitale

1. La Città Metropolitana di Roma Capitale, in forza delle proprie competenze di cui ai comma 44 e 88 dell'art. 1 della Legge 56/2014, intende avvalersi, d'intesa con gli enti locali del proprio territorio soggetti alla disciplina del D.Lgs. 267/2000, della facoltà prevista dall'art. 3-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, attivando, in qualità di ente capofila, selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli delle amministrazioni degli enti locali, sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato.
2. Per lo svolgimento delle selezioni uniche, finalizzate alla formazione di elenchi di idonei, la Città Metropolitana di Roma Capitale potrà avvalersi, ai sensi del comma 6 dell'art. 3-bis del D.L. 80/21, delle proprie strutture interne, di personale in utilizzo congiunto degli enti locali aderenti, di società specializzate nel reclutamento e nella selezione del personale e/o avvalendosi di supporto e collaborazione di altri soggetti pubblici e privati. In ogni caso il servizio non può essere completamente esternalizzato.
3. Gli elenchi degli idonei all'assunzione potranno riguardare tutti i profili e le categorie previste nel comparto delle Funzioni locali.
4. Per attingere all'elenco degli idonei gli enti locali ricompresi nel territorio della Città Metropolitana di Roma Capitale dovranno sottoscrivere un apposito accordo per la disciplina dei rapporti e delle modalità di gestione delle selezioni.
5. La Città Metropolitana di Roma Capitale comunicherà agli enti locali aderenti i profili professionali per i quali saranno avviate le procedure per le selezioni uniche, individuati secondo le proprie necessità e sulla base delle segnalazioni ricevute dagli enti locali.

Art. 2

Commissioni delle selezioni

1. La commissione per la formazione degli elenchi di idonei, nominata dal Direttore Generale o, in caso di mancata nomina, dal Segretario Generale, è composta da tre componenti, garantendo la presenza di entrambi i sessi e un segretario verbalizzante e viene nominata dalla Città Metropolitana di Roma Capitale tra soggetti interni e/o esterni.
2. Le commissioni vengono presiedute, di norma, da un dirigente della Città Metropolitana di Roma Capitale.
3. Le forme di pubblicità delle selezioni restano disciplinate dalla vigente legislazione.
4. Per le parti non incompatibili, ai procedimenti di acquisizione delle domande di partecipazione, della loro verifica e della loro valutazione ai fini della formazione degli elenchi di idonei si applicano le disposizioni del decreto Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487, dell'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 2021, n. 76, nonché delle norme del Regolamento sulle modalità di acquisizione e sviluppo delle risorse umane attualmente in vigore nella Città Metropolitana di Roma Capitale.

Art. 3

La formazione degli elenchi di idonei

1. Il Dirigente responsabile per l'acquisizione delle Risorse Umane pubblicherà un avviso per ciascun profilo professionale per il quale si intenda procedere alla formazione di un elenco di idonei. Nell'avviso sarà precisato il punteggio minimo necessario al fine del conseguimento della idoneità.
2. L'Ufficio competente per l'acquisizione delle Risorse Umane provvederà all'acquisizione delle domande di partecipazione alla selezione unica e, prima della trasmissione degli elenchi dei richiedenti la partecipazione alla Commissione Esaminatrice, alla verifica preventiva della loro regolarità.
3. Al termine dei propri lavori, sulla base delle previsioni di svolgimento delle prove di verifica dell'idoneità previste dagli specifici avvisi che verranno pubblicati, la Commissione Esaminatrice formulerà un elenco di idonei, che non costituisce graduatoria di merito, composto dai concorrenti che avranno conseguito almeno il punteggio minimo previsto in ciascun avviso ai fini della verifica dell'idoneità e provvederà a trasmettere i relativi verbali all'Ufficio responsabile per l'acquisizione delle Risorse Umane per la verifica sulla regolarità formale delle operazioni svolte nonché per quella successiva sulle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione dei candidati inseriti nell'elenco.
4. L'elenco, stilato in ordine alfabetico, sarà approvato dal Dirigente responsabile per l'acquisizione delle Risorse Umane, non conterrà il punteggio conseguito nella prova di verifica dell'idoneità, avrà una durata di tre anni e sarà aggiornato annualmente.
5. Gli idonei selezionati restano iscritti negli elenchi sino alla data della loro assunzione a tempo indeterminato, e comunque per un massimo di tre anni dalla data di approvazione dell'elenco in cui il loro nominativo è stato inserito per la prima volta. Decorso il triennio possono essere reiscritti solo a seguito del superamento delle prove selettive dell'eventuale avviso per l'aggiornamento dell'elenco nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla legge.
6. Nel caso in cui l'idoneo venga assunto a tempo determinato potrà essere successivamente selezionato per l'assunzione a tempo indeterminato mediante ricorso al medesimo elenco.
7. L'elenco degli idonei, approvato con atto del Dirigente responsabile per l'acquisizione delle Risorse Umane, verrà pubblicato all'Albo Pretorio on-line e rimarrà reperibile in apposita sezione del sito istituzionale della Città Metropolitana di Roma Capitale.

Art. 4

Finanziamento delle procedure

1. Per la partecipazione alla procedura selettiva i candidati dovranno corrispondere la tassa di concorso con le medesime modalità prescritte per le procedure concorsuali e nell'importo indicato nell'avviso, comunque non superiore a Euro 10,33 per ogni singola procedura.
2. Le entrate derivanti dalla riscossione della tassa di concorso sono di esclusiva competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale, a copertura degli oneri sostenuti per la procedura selettiva. Conseguentemente nessuna tassa di concorso sarà richiesta dal Comune aderente per la partecipazione all'interpello.
3. Le spese di funzionamento per la formazione degli elenchi per i profili di proprio interesse (compensi componenti commissione, se dovuti; rimborsi per personale distaccato o assunto; affidamento incarichi a ditte specializzate; attività di supporto e collaborazione, eccetera), restano pertanto a carico della Città Metropolitana di Roma Capitale.
4. In caso di procedure bandite per profili professionali di esclusivo interesse degli enti locali aderenti, l'eventuale spesa non coperta dalla tassa di concorso sarà ripartita, in proporzione agli idonei in elenco, ai comuni che si avvarranno dello stesso per assunzioni a tempo indeterminato o determinato, nell'importo massimo di € 500,00 per ogni assunzione effettuata.

Art. 5

L'utilizzo dell'elenco

1. La Città Metropolitana di Roma Capitale e gli enti che abbiano stipulato specifico accordo con essa, in assenza di proprie graduatorie in corso di validità, possono attingere all'elenco degli idonei per la copertura delle posizioni programmate nei propri fabbisogni.
2. La Città Metropolitana di Roma Capitale e gli enti che abbiano stipulato specifico accordo con essa, procedono alle assunzioni previa pubblicazione di un interpello tra i soggetti inseriti negli elenchi, ogni qualvolta si verifichi la necessità di procedere all'assunzione di personale in base ai documenti programmatori definiti dal singolo ente.
3. Nell'interpello di cui al precedente comma è precisato:
 - a. lo specifico profilo di interesse, in coerenza con i titoli di studio o le qualifiche richieste;
 - b. la tipologia del rapporto di lavoro che si intende instaurare (indeterminato/ determinato, a tempo pieno/ part time);
 - c. le ulteriori specifiche competenze e conoscenze richieste;
 - d. eventuale riserva posti a favore dei volontari delle Forze Armate (ex art. 1014 e 678 del D. Lgs. n. 66/2010);
 - e. la data del colloquio o altra prova selettiva eventualmente richiesta ovvero le modalità di comunicazione dello stesso;
 - f. le modalità per la presentazione della richiesta dei soggetti che aderiscono all'interpello e per la trasmissione del proprio curriculum vitae e della dichiarazione di permanenza dei titoli di preferenza e precedenza dichiarati nella procedura selettiva per la formazione dell'elenco.
4. In presenza di più soggetti interessati all'assunzione, l'ente locale interessato procede a valutarne le candidature con le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n° 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n° 76.
5. Fatte salve specifiche previsioni della vigente normativa di legge o regolamentare, in presenza di più soggetti interessati all'assunzione l'ente interessato procede ad effettuare una selezione, basata su prove scritte o orali dirette a formulare una graduatoria di merito da cui attingere per la copertura del posto disponibile, anche per come previsto dal comma 4, ultimo periodo dell'art. 3-bis del D.L. 80/21.
6. Il mancato superamento della prova selettiva effettuata nell'ambito dell'interpello per attingere all'elenco degli idonei non pregiudica l'inserimento del soggetto nell'elenco degli idonei per futuri interPELLI dello stesso o di altri enti.